



PROGETTO “PROVINCE & COMUNI - LE PROVINCE E IL SISTEMA DEI SERVIZI A SUPPORTO DEI COMUNI”

MANUALISTICA A SUPPORTO DELLE SUA
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

LINEE GUIDA

ALLEGATO I.2

**IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI
INTERVENTI**

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI

La programmazione

legge delega

- o) revisione e **semplificazione** della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere **più celeri e meno conflittuali** le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;

La programmazione

- si introduce **programmazione triennale anche per gli acquisti di beni e servizi** (nel vigente codice dei contratti aveva durata biennale)
- programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili (identificare, quale condizione per l'approvazione, i mezzi finanziari destinati alla copertura dei lavori inseriti nell'elenco annuale)
- obbligo di inserimento nel programma triennale solo per gli **interventi di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 € per lavori e 140.000 € per servizi e forniture** (lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione)

La programmazione

- **obbligo di pubblicazione** degli atti di programmazione sul profilo del committente e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici
- **allegato I.5** contiene la disciplina di dettaglio degli schemi tipo, degli ordini di priorità degli interventi e della specificazione delle fonti di finanziamento → riprende il contenuto del d.m. 16 gennaio 2018, n. 14, senza variazioni particolarmente rilevanti
- **non si applica** alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza

Localizzazione e approvazione

- si introduce per la prima volta nel codice dei contratti pubblici un procedimento dedicato alla localizzazione delle **opere di interesse statale**, uniformando, coordinando e semplificando le previsioni contenute nel d.P.R. n. 383 del 1994, nell'art. 13 d.l. n. 76 del 2021 e nell'art. 44 d.l. 77 del 2021
- **approvazione** effettuata in conformità alla **L. 241/1990**
- **esclusioni**: non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia (per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni)

Localizzazione e approvazione

- convocazione di una **conferenza di servizi che si svolge secondo la modalità semplificata** di cui all'art. 14 bis della legge n. 241, volta all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
- **partecipanti:** amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute, tenendo, dunque, conto di tutte le interferenze che l'opera può determinare
- se riveste **interesse statale**, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, deve essere contestualmente trasmesso, per l'acquisizione del relativo parere (obbligatorio), al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche

Localizzazione e approvazione

- trasmissione per la **valutazione di impatto ambientale** contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi in modo da consentire alle amministrazioni che partecipano alla conferenza di conoscere tempestivamente l'esito della VIA
- sono oggetto dell'esame in conferenza il parere del Consiglio superiore, gli esiti del dibattito pubblico, verifica preventiva dell'interesse archeologico e VIA → “tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione” (principio del risultato)
- termine di conclusione della CDS **60 gg., prorogabile per max 10 gg. su istanza** (debitamente motivata) delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (paesaggistico, culturale, ambientale, salute, ecc.)

Localizzazione e approvazione

- La **determinazione conclusiva** ha contenuto multiplo e complesso, sul piano autorizzatorio, urbanistico, ambientale, paesaggistico, localizzativo → ha effetto di **variante** agli strumenti urbanistici vigenti, **comprende** il provvedimento di VIA, i titoli abilitativi necessari e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio
- **conferma della disciplina generale del silenzio/dissenso**: si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.
- obbligo di esprimere un **dissenso qualificato e costruttivo** attraverso prescrizioni adeguate ai fini del suo superamento e proporzionate all'intervento da realizzare, indicando le misure che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso → si applica ai procedimenti pendenti al 1 aprile 2023

Dibattito pubblico

- art. 22 del d.lgs. n. 50/2016 (“trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”) + **d.p.c.m. 76/2018**, regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, che ha istituito presso il MIT la Commissione nazionale per il dibattito pubblico (*compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata*)
- **allegato I.6**, che riprende i contenuti del vigente d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, ma, nel contempo, **sopprime la Commissione nazionale** per il dibattito pubblico → individua le opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio, le esclusioni, il procedimento di indizione, i compiti e le funzioni sia del responsabile del dibattito che della stazione appaltante, nonché lo svolgimento di tale procedura fino alla sua conclusione
- la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico oltre i casi di procedura obbligatoria, e ciò nell'ipotesi in cui se ne ravvisi **l'opportunità** in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità

Dibattito pubblico

- pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una **relazione** contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali
- si conclude entro **max 120 gg.** con una relazione redatta dal responsabile del dibattito
- l'ente competente a valutare gli esiti del dibattito pubblico ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione è **la stazione appaltante o l'ente concedente**

La progettazione

- **riduzione degli attuali tre livelli di progettazione a due soli livelli:** progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo (*«semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti...»*)
- per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria può omettersi la redazione del PFTE a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso

La progettazione

- PFTE consente, ove necessario, **l'avvio della procedura espropriativa**, e contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte
- alla redazione del PE provvede, di regola, lo **stesso soggetto che ha predisposto il PFTE**, per evidenti ragioni connesse alle garanzie di coerenza e speditezza. L'affidamento disgiunto è possibile, ma occorre esplicitare le ragioni per le quali si rende necessario, nonché l'accettazione da parte del nuovo progettista, senza riserve, dell'attività progettuale svolta in precedenza
- confermata la precedente articolazione della progettazione nel caso di servizi e forniture in **unico livello** i cui contenuti vengono disciplinati in **allegato I.7**

Verifica

- ogni progetto è sottoposto a una **verifica** correlata ai contenuti del documento d'indirizzo progettuale ed alle norme applicabili
- ha luogo durante lo sviluppo della progettazione **in ciascuno dei suoi livelli** e termina con la verifica del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori
- il **RUP**, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista
- la conformità alle norme tecniche, accertata in sede di verifica del progetto, **assolve anche gli obblighi di deposito e autorizzazione** per le costruzioni in zona sismica ed integra denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile
- la **validazione** è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica ed è sottoscritto dal responsabile del procedimento (indicato nel bando o nella lettera di invito)

Appalto integrato

- il divieto previsto dall'art. 59 D.lgs. 50/2016 è stato oggetto di sospensione fino al 30 giugno 2023 per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 55/2019, come modificata dall'art. 8, comma 7 del d.l. n. 76/2020, convertito nella l. 120/2020, ed ancora, per effetto del differimento previsto dall'art. 52, comma 1, lett. a) della l. n. 108/2021 (per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC l'affidamento di progettazione ed esecuzione è ammesso sulla base di quanto previsto dall'art. 48, comma 5 del d.l. n. 77/2021, convertito nella l. n. 108/2021)
- **nuovo codice**: negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente **può** stabilire che il contratto abbia **per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato** (no per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria) → motivazione: non rientra nelle categorie per le quali è escluso + esigenze tecniche
- solo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**
- va indicato **distintamente** il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (→ corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva)